

TI_GERICHTE 38.2008.59 vom 23. Februar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2008.59

FR: TI_GERICHTE 38.2008.59 du 23 février 2009

IT: TI_GERICHTE 38.2008.59 del 23 febbraio 2009

Regeste

Negato ass.di form.per apprend.di meccanica d'auto.Insoluta quest.se DL poteva contestare dirett.dec.su opp.Comunque ric.ricevib.(interposto da ass.rappr.da DL).Diff.situaz.merc.del lavoro in tale settore.Appr.non migliora quindi idon.al coll.Trasm.atti per dec.relativa a form.di meccatronica d'auto

Erwägungen

E. 10

gennaio 2005). 2.5. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI). Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente). Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che: " 1 L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. 2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l' idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali. 3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l' articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi." All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C 201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). 2.6. In particolare, quale provvedimento speciale, a gli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l'ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni. L'art. 66a LADI ha il seguente tenore: " 1 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a. ... b. hanno almeno 30 anni e c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione. 2 L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1. 3 Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione. 4 Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione." Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l'art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b;". L'art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione." (cpv. 1) e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento." (cpv. 2). A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che: " Art. 66a Assegni di formazione La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall'articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1. Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall'ufficio di compensazione e non più dai Cantoni. Il capoverso 4 è stato ripreso dall'articolo 66 b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto. Art. 66b Condizioni materiali (abrogato) Il capoverso 1 diventa l'articolo 66 a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1) L'art. 66c LADI stabilisce che: " 1 Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico. 2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale. 3 La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore,

versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico. 4 Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata." Secondo l'art. 90a OADI: " 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale. 2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia. 3 Il salario d'apprendista corrispondente è calcolato in base al salario dell'ultimo anno di tirocinio secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta. 4 L'importo massimo conformemente all'articolo 66 c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento. 5 Per gli assicurati vale il termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Se la formazione è interrotta o conclusa, il termine quadro prolungato è soppresso alla fine del periodo di controllo seguente. 6 ... 7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura. 8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda." A proposito degli assegni di formazione cfr. DTF 127 V 57; STCA 38.2004.34 del 1° marzo 2005 e le sentenze federali citate in questa sentenza. 2.7. Presupposto fondamentale per poter beneficiare degli assegni è che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), in vigore dal gennaio 2008, la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in particolare che: " A22 I PML si prefiggono di migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro e, dall'altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell'assicurato. Come precisato a più riprese dal TFA, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell'idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'articolo 59 LADI (Bollettino d'informazione dell'UFIAML "Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione" (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato." Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta

probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze il TFA ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella già citata sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: "(...) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (...)" (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che: " L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité. En vérité, l'amélioration de l'aptitude au placement signifie l'augmentation des chances de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI se réfère quant à elle (implicite) au marché du travail en général et a donc un sens différent. L'amélioration de l'aptitude au placement doit pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée." 2.8. Nella presente fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta in quanto l'apprendistato di meccanico di manutenzione di automobili non migliorerebbe l'idoneità al collocamento dell'assicurata. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). L'URC di _____ ha espresso un preavviso negativo il 29 luglio 2008 (cfr. Doc. 2), che è poi stato così completato il 29 agosto 2008: " Da una valutazione approfondita risulta che nel settore specifico della meccanica di manutenzione di automobili risultano iscritti alla ricerca di un impiego quasi 100 persone nel Canton Ticino, per contro i posti vacanti attualmente annunciati sono limitati ad una singola unità. Da rilevare che tale situazione è comunque costante negli ultimi anni. Da osservare inoltre che il cambiamento nella formazione (nuova formazione mecatronico) va automaticamente a penalizzare chi ha un certificato di livello inferiore (meccanico di manutenzione, assistente di manutenzione). Nel caso specifico riteniamo quindi che il percorso scelto dalla

persona difficilmente porti ad un sostanziale miglioramento dell'idoneità al collocamento." (Doc. 4) L'URC di _____ ha confermato la sua valutazione il 7 ottobre quando ha in particolare sottolineato che: " ● Non contestiamo le capacità e l'esperienza del datore di lavoro per quanto riguarda il settore specifico. Dalla nostra esperienza a contatto diretto con questo settore riteniamo comunque che esistano concrete difficoltà di inserimento per le persone qualificate, e non, iscritte in questo ramo. In particolare questo .si registra per chi non ha il certificato federale di capacità di meccanico d'automobili. I dati dal 1.1.2007 al 30.6.2008 a livello cantonale confermano la precaria tendenza settoriale, mensilmente risulta una media di 34 persone iscritte come riparatore d'automobile contro una media di 0.27 posti vacanti (1 posto ogni 3 mesi e mezzo) e una media di 24 persone iscritte come meccanico d'automobile contro una media di 1.38 posti mensili (4 posti ogni 3 mesi). ● Ribadiamo le nostre osservazioni sull'argomento formazione nell'ambito meccanico, come fino ad ora sarà penalizzato chi intraprende la strada di una qualifica minore (meccanico di manutenzione - assistente di manutenzione) a favore di chi intraprenderà una formazione completa di mecatronico. (...) ● Sull'affermazione del datore di lavoro riportata sull'opposizione del 25 settembre 2008 secondo cui è sua intenzione assumerla una volta terminato l'apprendistato nutriamo perplessità, pur esibendo una garanzia d'assunzione, ammesso che sia comprovata da un contratto scritto, ci sembra alquanto azzardato per un datore di lavoro garantire un impiego con 4 anni di anticipo." (Doc. 10) Infine, il 6 novembre 2008 il consulente del personale dell'URC di _____, _____ e il _____ hanno confermato la loro precedente valutazione. Preso atto dei dati forniti dall'URC di _____, questo Tribunale non può che confermare la decisione dell'UMA che ha negato all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore, l'apprendistato quale meccanico di manutenzione di automobili non è atto a migliorare concretamente la sua idoneità al collocamento. La difficile situazione occupazionale nel ramo è stata del resto riconosciuta anche dal rappresentante dell'assicurata (cfr. consid. 1.2). La decisione su opposizione del 15 ottobre 2008 deve di conseguenza essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.